

molitura

Per il p^{re}te publico bando S^{illmo} e molto R^{do} Moni. Ferrante famese Viceleg^o
 dignissimo dela provincia del pat^o e li mag^{ri} S^{ri} P^{ri}ori e Cons^{oli} del popolo
 dela città di Viterbo, ordinano e comandano, che i Molinari che macinano
 in Viterbo o suo Terr^o debbano pigliare et auere per loro molitura
 quattro per cento solamente, e non piu, e similmente che li fornare
 che cuocono pane ad altri per lor mercede dele Vinticing^{he} uno
 e non piu; sotto pena di cinq^o scudi per ^{ora} contrap^{re}uence e per
 ciasche volta d'applicarsi ad arbitrio di detti sig^{ri} et infede i
 Q. Viterbo a xv. di settembre. del 1569.

J. Ferrante Viceleg^o

J^a. Ferrante Viceleg^o publico fuornista. Alla magni^{ca} fide. et con muniti
 di Viterbo fide de et auere. Cariti. il soprascritto. bano & li con
 soli f. et non soue f. alla u. et di Viterbo. in questo di. il d. et ore

1569

C. Michelis